



REPUBBLICA ITALIANA

53/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli in materia pensionistica iscritti al n. **59956** del registro di segreteria, proposti da:

- **OMISSIS**, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f. **OMISSIS**, **OMISSIS**, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f. **OMISSIS**, **OMISSIS**, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f. **OMISSIS**, **OMISSIS**, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f. **OMISSIS**, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Pironti, c.f. PRNLRT47P19F839L, pec a.pironti@pec.giuffre.it e dall'avv. Vincenzo Cotrufo, c.f. CTRVCN63T01F7839V, pec vincenzocotrufo@avvocatinapoli.legalmail.it e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alberto Pironti, a Napoli, via F. Caracciolo 10, come da delega in atti ;

- appellanti principali

- **OMISSIS**, c.f. OMISSIS, nato a *Omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Cuomo, c.f. CMUMLA69D59C129B, pec. amelia.cuomo@ordineavvocatita.it e con la stessa elettivamente domiciliato a Roma, piazza San Bernardo 101, come da delega in atti;

- *appellante incidentale*

contro

- **COMUNE DI NAPOLI**, c.f. 80014890638. in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola, c.f. NDRNTN72E22I163X ed Eleonora Carpentieri, c.f. CRPLNR58H51F839I, pec avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, Via Appennini 46, presso lo Studio Legale Leone, come da delega in atti;

- *appellato*

- **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, e Sergio Preden c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale

INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da come da delega in atti;

- *appellato*

avverso

la sentenza 197/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, pubblicata il 24 febbraio 2022.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Amelia Cuomo, per *Omissis*, e, in sostituzione degli avv.ti Alberto Pironti e Vincenzo Cotrufo, per *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*; l'avv. Andrea Camarda, in sostituzione dell'avv. Eleonora Carpentieri, per il Comune di Napoli; e l'avv. Lidia Carcavallo, per l'INPS.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 4 maggio 2022, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, già dipendenti di ruolo del Comune di Napoli, inquadrati con mansioni di messo del Giudice di Pace e collocati a riposo negli anni 2010-2011, hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva respinto il ricorso in primo grado tendente a: 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento nonché alla inclusione nella base pensionabile dell'indennità di trasferta nella misura del 50% dell'ammontare ricevuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 d.P.R. n. 1229/1959 e s.m.i.; 2) accertare e dichiarare che il Comune di Napoli, dopo il collocamento a riposo degli istanti, ha

illegittimamente omesso il computo della predetta voce retributiva nella suindicata misura del 50% dalla certificazione della retribuzione utile ai fini previdenziali da trasmettere all'Inps in favore dei ricorrenti; 3) condannare per l'effetto il Comune di Napoli all'adeguamento ed alla regolarizzazione della certificazione indicativa della retribuzione in favore dei ricorrenti ai fini previdenziali e a sua volta l'Inps alla rideterminazione e riliquidazione del trattamento di pensione in favore dei ricorrenti comprensiva di tale voce e con corresponsione di tutti gli incrementi sui ratei di pensione arretrati conseguentemente dovuti e non corrisposti, dalla maturazione del diritto sino ad oggi ad ogni effetto e conseguenza di legge; 4) condannare il Comune di Napoli datore di lavoro al risarcimento dei danni e/o alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338 connessi e conseguenti alla condotta omissiva di cui in premessa, tenuto conto dell'incremento pensionistico e di indennità premio di servizio eventualmente perduto su ratei pensionistici arretrati eventualmente non più liquidabili a causa della predetta condotta omissiva della P.A. avente ad oggetto la omissione contributiva e conseguente non fedele e corretta certificazione degli emolumenti ai fini previdenziali in premessa.

Con separato atto depositato in segreteria il 7 giugno 2022, *Omissis*, anch'egli già dipendente del Comune di Napoli con mansioni di messo del Giudice di Pace, ha proposto appello avverso la medesima sentenza.

La sentenza impugnata, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Inps, ha respinto la domanda giudiziale sul presupposto che l'applicazione dell'art. 133 del d.P.R. n. 1229/1959, da porre in relazione con l'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, non consentisse di accedere alla tesi propugnata dai ricorrenti, stante la tassatività delle ipotesi di quiescibilità delle voci stipendiali.

Gli appellanti principali *Omissis, Omissis, Omissis e Omissis* hanno svolto unico complesso motivo di impugnazione, concernente errore di diritto sulla disciplina applicabile al caso di specie; travisamento degli atti; motivazione contraddittoria e apparente; ed hanno così concluso: 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento nonché alla inclusione nella base pensionabile dell'indennità di trasferta nella misura del 50% dell'ammontare ricevuto a norma dell'art. 133 d.P.R. n. 1229/1959 e ss. m. e i. ed ai sensi e tutti gli effetti di cui all' art. 51 comma 6 (ex art. 48) del D.lgs. n. 314/1997; 2) accertare e dichiarare che il Comune di Napoli, dopo il collocamento a riposo degli istanti, ha per l'effetto illegittimamente omesso il computo della predetta voce retributiva nella suindicata misura del 50% dalla certificazione della retribuzione utile ai fini previdenziali da trasmettere all'Inps in favore dei ricorrenti; 3) condannare per l'effetto il Comune di Napoli all'adeguamento ed alla regolarizzazione della certificazione indicativa della retribuzione in favore dei ricorrenti ai fini previdenziali e a sua volta l'Inps alla rideterminazione e

riliquidazione del trattamento di pensione in favore dei ricorrenti comprensiva di tale voce e con corresponsione di tutti gli incrementi sui ratei di pensione arretrati conseguentemente dovuti e non corrisposti, dalla maturazione del diritto sino ad oggi ad ogni effetto e conseguenza di legge; 4) condannare il Comune di Napoli datore di lavoro al risarcimento dei danni e/o alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338 connessi e conseguenti alla condotta omissiva di cui in premessa, tenuto conto dell'incremento pensionistico e di i.p.s. eventualmente perduto su ratei pensionistici arretrati eventualmente non più liquidabili a causa della predetta condotta omissiva della P.A. avente ad oggetto la omissione contributiva e conseguente non fedele e corretta certificazione degli emolumenti ai fini previdenziali in premessa; e) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento di spese diritti ed onorari del doppio grado del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari oltre I.v.a. e C.p.a.; f) emettere ogni provvedimento connesso e conseguente di Giustizia.

L'appellante incidentale *Omissis* ha svolto unico complesso motivo di impugnazione, concernente errore di diritto sulla disciplina applicabile al caso di specie; violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 1229 del 1959; travisamento degli atti; motivazione contraddittoria e apparente; ed ha così concluso: 1) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento nonchè alla inclusione nella base pensionabile dell'indennità di trasferta nella misura del 50% dell'ammontare ricevuto a norma

dell'art. 133 d.P.R. n. 1229/59 e ss. m. e i. ed ai sensi e tutti gli effetti di cui all' art. 51 comma 6 (ex art. 48) del D.lgs. n. 314/1997; 2) accertare e dichiarare che il Comune di Napoli, dopo il collocamento a riposo dell'istante, ha per l'effetto illegittimamente omesso il computo della predetta voce retributiva nella suindicata misura del 50% dalla certificazione della retribuzione utile ai fini previdenziali da trasmettere all'Inps in favore dell'appellante; 3) condannare, per l'effetto, il Comune di Napoli all'adeguamento ed alla regolarizzazione della certificazione indicativa della retribuzione in favore dell'appellante ai fini previdenziali e a sua volta l'Inps alla rideterminazione e riliquidazione del trattamento di pensione in favore dell'appellante comprensiva di tale voce e con corresponsione di tutti gli incrementi sui ratei di pensione arretrati conseguentemente dovuti e non corrisposti, dalla maturazione del diritto sino ad oggi ad ogni effetto e conseguenza di legge; 4) condannare il Comune di Napoli datore di lavoro al risarcimento dei danni e/o alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n.1338 connessi e conseguenti alla condotta omissiva di cui in premessa, tenuto conto dell'incremento pensionistico e di i.p.s. eventualmente perduto su ratei pensionistici arretrati eventualmente non più liquidabili a causa della predetta condotta omissiva della P.A. avente ad oggetto la omissione contributiva e conseguente non fedele e corretta certificazione degli emolumenti ai fini previdenziali in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio entrambi a favore

dell'avvocato antistatario.

L'Inps si è costituito il 13 settembre 2023, contrastando le pretese avversarie e chiedendo di respingere il gravame.

Con memoria pervenuta il 25 settembre 2023, si è costituito il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello.

Con memoria del 25 settembre 2023, i difensori di *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis* hanno insistito per l'accoglimento dell'appello.

Chiamato all'udienza del 5 ottobre 2023, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza, onde consentire ai difensori delle parti la visibilità reciproca, nel fascicolo processuale, degli atti riferibili all'appello principale e all'appello incidentale.

Con memoria depositata il 21 dicembre 2023, l'Inps si è costituito nei confronti dell'appellante incidentale, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del gravame, con ogni conseguente provvedimento.

L'appellante incidentale *Omissis* ha replicato con memoria pervenuta il 2 gennaio 2024, insistendo per l'accoglimento del gravame.

All'odierna udienza del 18 gennaio 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulle pretese, formulate

dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale, in ordine all'asserita rilevanza, a fini pensionistici, delle indennità di trasferta di cui all'art. 133 d.P.R. n. 1229/59 e s.m.i., percepite durante la prestazione del servizio.

In particolare, parte attrice ha contestato la statuizione del Giudice di primo grado che ha ritenuto di respingere la predetta quiescibilità, sulla base del carattere tassativo delle voci che compongono la base imponibile pensionistica, così come derivante dall'applicazione dell'art. 43 del t.u. n. 1092/1973.

Va vagliata, in via preliminare, l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Negli atti introduttivi del presente giudizio di appello, gli appellanti hanno messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento, da parte del Giudice di primo grado, che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a loro dire, in contrasto con la disciplina di legge vigente. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale formulata in appello si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello principale e l'appello incidentali sono ammissibili.

Ciò posto, i motivi di impugnazione si presentano, complessivamente considerati, come una censura di motivazione contraddittoria e apparente verso la sentenza impugnata, che è l'unico profilo che consente la cognizione di questo Giudice d'appello in sede pensionistica, sulla base di quanto disposto dal

vigente art. 170 c.g.c. e in precedenza dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996.

Secondo l'insegnamento del Giudice di legittimità, il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale oblitterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico che l'ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, teso ad ottenere una nuova pronuncia di fatto (Cass. SS.UU. n. 24148/2013).

Gli appellanti hanno incentrato i propri gravami sull'ipotesi che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato, valutato e motivato le risultanze degli atti di causa in maniera completa e adeguata.

L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati.

Nel caso di specie, infatti, emerge dalla sentenza impugnata che il Giudice *a quo* ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie, in quanto le statuizioni della Sezione territoriale, in relazione agli effetti dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, si mostrano corrette e coerenti con l'impianto motivazionale del provvedimento giudiziale.

La decisione assunta dal Giudice territoriale si fonda infatti sul prevalente indirizzo giurisprudenziale. In funzione della domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, va infatti rilevato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sull'argomento oggi all'esame (Sez. III app. sent. n. 441/2007 e Sez. I app. sent. n. 1233/2014).

Tale orientamento della giurisprudenza ha efficacemente chiarito che, per stabilire se le indennità in questione debbano essere incluse nel calcolo della base pensionabile, o ne debbano restare escluse, occorre far leva sull'art. 43 del d.P.R. 1092/1973, come sostituito dall'art. 15 della l. 29 aprile 1976, n. 177, il quale dispone: "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento" Segue l'indicazione, sotto le lettere da a) a g), di assegni e indennità diverse, come l'indennità di funzione dei dirigenti, l'assegno perequativo ecc.. L'ultimo comma aggiunge: "Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati, se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".

L'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 comprende un primo nucleo di elementi (l'ultimo stipendio o paga o retribuzione) ed un insieme di assegni o indennità rigorosamente indicati nella disposizione e

aventi carattere tassativo, “blindati”, se così si può dire, da una norma di chiusura (art. 15, ultimo comma, della legge nr. 177/1976) che impedisce ad altri emolumenti di entrare a far parte della base quiescibile se non a condizioni estreme (che la stessa legge istitutiva della indennità o assegno ulteriormente introdotto ne preveda espressamente la valutazione in pensione). Ordunque, se fosse fondata la tesi che il nucleo centrale (lo stipendio o paga o retribuzione) fosse di per sé, per la sua identificazione letterale, una categoria aperta, pronta a recepire qualunque voce o emolumento corrispettivo dell'attività lavorativa del dipendente, non avrebbe senso blindare poi gli altri emolumenti retributivi indicati nella norma stessa, in quanto quegli (ulteriori) elementi corrispettivi già farebbero corpo unico con il nucleo centrale. Cosicché enumerare e specificare “altri” emolumenti, distinti dallo stipendio, rappresenterebbe mera operazione linguistica, di nessun significato razionale dacché il più (lo stipendio) già racchiuderebbe in sé il meno o l'*aliud* (gli emolumenti nella norma specificati). Per dare significanza logica e pregnanza specifica all'intera disposizione, per dare certezza giuridica ed equilibrio al sistema, occorre quindi delimitare l'ambito del significante stipendio, facendo sì che la nozione stessa sia ancorata a dati certi e precisi: appunto la correlazione tra l'elemento quiescibile centrale (stipendio) e l'esercizio di attività inerente e proprio della qualifica rivestita dal soggetto. Altrimenti, non avrebbe senso indicare un elemento (stipendio) a struttura aperta, con altri dati (incrementativi del

primo) che sarebbero già inclusi nella nozione del nucleo centrale. Si deve pervenire alla conclusione che non qualsiasi emolumento corrisposto al dipendente pubblico per la sua attività lavorativa (ancorché di carattere fisso e ricorrente) è quiescibile, perché per ultimo stipendio deve intendersi solo la somma di quegli emolumenti corrispettivi delle mansioni svolte nella qualifica rivestita. Se così non fosse, la lettura della citata disposizione dell'art. 43, come sostituita dall'art. 15 della legge nr. 177/1976, ultimo comma, risulterebbe fortemente incoerente, squilibrata e contrastante sotto il profilo logico.

Stante quanto sopra, non è possibile argomentare diversamente con riferimento alle caratteristiche della singola voce che si vorrebbe includere nella base pensionabile, e segnatamente sulla periodicità e regolarità della sua corresponsione o sulla sua mancata correlazione con attività o incarichi particolari o speciali. A parte il fatto che tali caratteristiche presentano indubbiamente anche assegni o indennità compresi fra quelli che, cionondimeno, il legislatore ha espressamente considerato nella elencazione contenuta nell'art. 43. Del resto, il legislatore non trascura il fatto che l'art. 43, u.c., d.lgs. 1092/1973 ha escluso dalla base pensionabile tutti gli assegni e le indennità il cui inserimento in essa non sia espressamente sancito nella norma istitutiva, e dunque può, nella sua discrezionalità, disporre di conseguenza, integrando quanto statuito da quel particolare "legislatore del lavoro" che si esprime attraverso i contratti collettivi nazionali e che la giurisprudenza ritiene non

abilitato a legiferare in materia pensionistica. Se ciò non è stato fatto con riguardo all'indennità di amministrazione, la coerenza del sistema ordinamentale vuole che tale emolumento resti al di fuori della base pensionabile.

Il d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, all'art. 122, dispone che “gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio; 2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento”. Il successivo art. 148 del d.P.R. 1229/1959 prevede che “all'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio”. Dal che si può, per via di interpretazione sistematica, dedurre che il legislatore considera “normale” la retribuzione corrisposta all'ufficiale giudiziario mediante la percezione dei diritti, in misura non

inferiore a quella spettante al personale di una certa qualifica (tanto che prevede la possibilità di una integrazione a tale livello), mentre riguarda la percentuale sui crediti recuperati dall'erario come soltanto eventuale, nell'an e nel *quantum*, senza preoccuparsi in alcun caso di intervenire in favore dell'ufficiale giudiziario che ne dovesse rimanere anche totalmente sprovvisto. E una siffatta parte di corrispettivo, sia pur ricompreso letteralmente dall'art. 122 sotto la denominazione di "retribuzione", non può non essere considerato che accessorio. Né si pongono, per l'art. 122 del d.P.R., quelle ragioni di stretta interpretazione letterale che derivano invece, per l'art. 43 del d.P.R. 1092/1973, dalla sua stessa formulazione.

Da tutto ciò si deduce che, ove il legislatore avesse inteso includere la percentuale in argomento fra gli elementi di calcolo della base pensionabile, la avrebbe compresa nell'elencazione contenuta nel detto art. 43, così come vi sono compresi altri emolumenti spettanti a determinate categorie di personale (dell'Amministrazione delle poste, delle istituzioni scolastiche, dei Monopoli di Stato). La peculiarità della categoria degli ufficiali giudiziari non era in alcun modo di ostacolo, perché il legislatore dettasse al suo riguardo apposite norme nel testo normativo regolante il trattamento pensionistico della generalità dei dipendenti dello Stato.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'indennità di trasferta, di cui all'art. 133 del d.P.R. 1229/1959, a nulla rilevando il fatto che il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, all'art. 3, comma 6, abbia

sancito che essa contribuisce a formare reddito nella misura del 50% del suo ammontare. Invero, non è la natura reddituale e retributiva della voce a venire in rilievo in questa sede, ma la sua mancata espressa inclusione normativa fra gli emolumenti da includere nella base pensionabile.

Condividendo e facendo proprio il predetto indirizzo giurisprudenziale, e considerando che la motivazione della sentenza impugnata trova coerente riscontro nell'esame degli atti e in un corretto processo interpretativo della legge, il Collegio reputa che le censure svolte dagli appellanti sono infondate, in quanto volte ad inficiare la idoneità motivazionale della sentenza stessa e la sua completezza, al fine esclusivo di contestarne la decisione nel merito sul rigetto della pretesa pensionistica fatta valere, contestando il convincimento del giudice che si è fondato motivatamente sulle risultanze documentali e su condivisibili valutazioni.

Conclusivamente, in relazione a quanto già esposto - che si ritiene peraltro assorbente dei profili esposti nel gravame che attengono al sindacato fattuale della vicenda, sottratto alla cognizione di questo giudice di appello - la sentenza impugnata è esente dalle violazioni di legge e dalle carenze motivazionali indicate nel gravame, in quanto la sentenza stessa risulta congruamente argomentata, oltre che esente da contraddittorietà. I motivi di impugnazione sono quindi infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello principale e l'appello incidentale vanno dunque respinti.

In considerazione della complessità e della peculiarità delle questioni oggetto di giudizio, le spese di difesa possono essere compensate, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese della sentenza, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale proposto da *OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS* e l'appello incidentale proposto da *OMISSIS*, iscritti al n. **59956** del registro di segreteria e conferma l'impugnata sentenza. Spese di difesa compensate. Nulla per le spese della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi